

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 9468 / 46/11/2016 del 29 APR. 2016 Pos. Coll. e Coord. n.10

ASSESSORATO REGIONALE  
DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO  
SPETTACOLO  
Dipartimento regionale Turismo Sport e  
Spettacolo  
Servizio 10 "Teatri e Attività musicali. Albo  
degli Imprenditori dello spettacolo"  
(rif. nota 12/4/2016, n.5720)

PALERMO

**Oggetto:** *Richiesta parere legale Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Art. 1, comma 10, L.R. n. 25/2008.*

1 – Con la nota in riferimento il Dipartimento in indirizzo ha inoltrato, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l.r. n. 6/1997<sup>1</sup>, la richiesta di parere formulata dalla Fondazione Orchestra sinfonica siciliana (FOSS).

Evidenzia che "... il bilancio preventivo della Fondazione è stato ... deliberato e munito del parere del collegio dei revisori...", e chiede l'avviso "in ordine al concetto di 'stagionalità degli eventi' contenuto nell'art. 6, comma 1, della L.R. 2/2015, nella fattispecie di contratti artistici stipulati da soggetti che usufruiscono di contribuzione regionale", facendo presente, altresì, che la "la Fondazione, ad integrazione della richiesta di parere suddetta, ha trasmesso la nota prot. N. 020/0-2 del 24.02.2016 del Collegio dei revisori che parimenti si allega...".

Nella specifica richiesta di parere inoltrata, la Fondazione rappresenta che "... ha provveduto alla scritturazione dei Professori d'Orchestra per lo svolgimento della stagione concertistica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 29.12.2008, n. 25, art. 1, comma 10, come modificato dalla legge regionale 14.4.2009, n. 5, articolo 32, comma 3, e, in particolare, dalla

<sup>1</sup> L.R. 7-3-1997 n. 6

Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

Art. 32

....

5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.

UK  
SA

legge regionale 13.1.2015, n. 2, articolo 6, comma 1". Inoltre, i Professori d'orchestra contrattualizzati "risultano vincitori di audizioni, promosse attraverso pubblicazione sulla GURS per la copertura di posti scoperti per la Stagione concertistica 2015/2016...".

Ritiene, a tal riguardo, che la contrattualizzazione risulti corretta sia sotto il profilo formale che sostanziale.

Sotto il profilo formale i contratti apparirebbero "... conformi al dettato normativo, perché sottoscritti limitatamente alla stagionalità degli eventi, ed inoltre perché non avrebbero comportato alcuno onere finanziario a carico del bilancio della Regione...". Peraltro, è stato poi richiesto "... agli scritturati di accogliere modifiche riguardanti la scadenza dei contratti, fissata al 30 aprile 2016...", in ragione dell'impossibilità di predisporre entro la fine dell'esercizio 2015, il progetto di bilancio 2016.

Nelle more, con deliberazione n. 1 del 12.1.2016, il Cda ha approvato l'esercizio provvisorio, come stabilito dall'art. 23 dello Statuto, e per tale ragione si è ritenuto di uniformare la durata dei contratti alla vigenza del periodo del citato esercizio provvisorio.

Sotto il profilo sostanziale le audizioni e le scritturazioni risponderrebbero all'esigenza "di integrare un'Orchestra prestigiosa rendendo disponibili risorse professionalmente adeguate, con il sostenimento di un costo flessibile (assunto sino al mese di giugno)... nel rispetto della variegata e articolata stagione concertistica...".

Si rappresenta, inoltre, che nel corso della seduta 13 febbraio 2016 del Consiglio di amministrazione, "il Collegio dei revisori comunicava che il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, si sarebbe dovuto aggiornare, per armonizzazione contabile, in consonanza a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 118/2011 nella Circolare n. 5 del 24 febbraio 2016 prot. N. 9118, dell'Assessorato regionale dell'Economia..., ove si chiarisce che in ciascun mese dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate... le quote dei dodicesimi eventualmente non impegnate nei mesi precedenti il medesimo esercizio provvisorio... e che durante l'esercizio provvisorio si assumono come riferimento gli stanziamenti dell'esercizio in corso, autorizzati con il precedente bilancio di previsione finanziario pluriennale approvato ed esecutivo".

Nel sottolineare, tra l'altro, che i contratti sottoscritti al 30.12.2015 prevedevano di impegnare risorse utilizzando "economie acclarate", e che i contratti rimodulati nel corso del 2016 "rientrano ampiamente nei limiti dei dodicesimi per il costo del personale", si chiede quindi l'avviso di questo Ufficio "circa la legittimità dei contratti e la loro conformità al dettato del vigente art. 1, comma 10, della legge regionale 29.12.2008, n. 25, nonché del comportamento adottato, sotto il profilo contabile ..." dalla Fondazione.

MM.  
GA

2. Si premette innanzi tutto che allo scrivente Ufficio non compete – non essendo ascrivibile ai compiti istituzionali affidati per legge – il controllo (*ex ante o ex post*) di legittimità e/o correttezza di atti e procedimenti espressione della esclusiva competenza di organi di amministrazione attiva, e, se del caso, degli organi di controllo a ciò specificamente deputati.

Compete, invece, l'esercizio di funzioni di consulenza su specifiche questioni giuridiche, limitatamente alle quali si fornirà il proprio avviso, unitamente ad eventuali argomenti di riflessione.

Inoltre, contrariamente a quanto indicato nella nota in riferimento, non risulta allegata la nota del 24 febbraio 2016, n. 020/0-2 del Collegio dei revisori della Fondazione, contenente, verosimilmente, le sopra riportate osservazioni sul progetto di bilancio 2016. Viene, invece, allegata la nota 30 ottobre 2015 a firma del Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione, con cui è stato trasmesso alla medesima Fondazione il parere favorevole sul "*Bilancio Preventivo per l'anno 2015*".

3. L'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, rubricato "*Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte*" dispone che:

*"1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ... sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione, da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta di cui al comma 4 del presente articolo.*

*2. Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.*

*3. Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.*

*4. Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.*

*5. Per i tre anni successivi alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale*

MM.  
GAM

dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche”.

Conseguentemente, dal marzo 2002, l'ente regionale denominato “Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana” è stato trasformato in “Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana”, senza scopo di lucro, in base alle specifiche disposizioni contenute nel riportato art.35 della L.R. 26/03/2002 n. 2 e in ottemperanza del D.L.vo 29/06/1996, n. 367.

Ai sensi dello Statuto, approvato con Decreto dell'Assessore regionale per il turismo, per lo sport e per lo spettacolo n. 2165/2014, sono Organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Sovrintendente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente è designato dall'Assessore regionale per il turismo, ed ha la rappresentanza legale della fondazione; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente. Un membro è designato dal Presidente della Regione siciliana, ed uno dal Sindaco del Comune di Palermo.

Il Consiglio di amministrazione, tra l'altro, approva il bilancio di esercizio, nonché nomina e revoca il Sovrintendente.

Il Sovrintendente, scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore amministrativo e artistico, predispone il bilancio preventivo, dirige e coordina l'attività di produzione artistica della Fondazione.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'Economia, ed è composto da n. 3 membri effettivi. I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono esprimere pareri in materia di contabilità e bilancio.

E' consentita, dall'art. 23 dello Statuto, in casi particolari, l'adozione, previa delibera consiliare, dell'esercizio provvisorio del bilancio preventivo per un massimo di 4/12.

4. Richiamato il quadro normativo di riferimento, venendo allo specifico quesito di ordine giuridico posto, circa il *concetto di 'stagionalità degli eventi' contenuto nell'art. 6, comma 1, della L.R. 2/2015*, si rileva che l'art. 1, comma 10, della l.r. 29 dicembre 2008, n. 25, come modificato tra l'altro dall'art. 6, comma 1, della l.r. 13 gennaio 2015, n. 2, stabilisce che “È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di

MM.  


*nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano ... agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione”.*

Anche a livello statale - prescindendo in questa sede da un esame della normativa nazionale succedutasi nel tempo, con riguardo alla assunzioni a termine del personale delle Fondazioni liriche (*in primis* D.Lgs. 29-6-1996 n. 367, D.L. n. 64/2010, D.L. n. 69/2013) - pare qui opportuno sottolineare come anche il recente D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “*Disciplina organica di contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, dopo avere all’art. 19 disciplinato l’apposizione del termine e la durata massima del lavoro a tempo determinato (36 mesi)<sup>2</sup>, e all’art. 21 “*le proroghe e i rinnovi*”<sup>3</sup>, al successivo art. 29, rubricato “*Esclusioni e discipline specifiche*”, prevede che:

*“... 3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.*

<sup>2</sup> D. Lgs. 15.6.2015, n. 81 - Lavoro a tempo determinato  
Art. 19. Apposizione del termine e durata massima

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

<sup>3</sup> Art. 21. Proroghe e rinnovi

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.

MM.  
GA

4. *Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36<sup>4</sup> del decreto legislativo n. 165 del 2001*".

Questo conferma che anche il legislatore statale - cui si è uniformato, sin dalla l.r. n. 2/2002, con il rinvio al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 il legislatore regionale - ritiene che il rapporto di lavoro a termine, stipulato per far fronte alle particolari attività della Fondazione lirica, presenti connotati peculiari.

Posto, quindi, che l'art. 1, comma 10, della l.r. 29 dicembre 2008, n. 25, intenda riferirsi agli enti autonomi lirici e sinfonici regionali, trasformati come visto in fondazioni, nel caso di specie sembra potersi giustificare, in via eccezionale, il ricorso alla stipula di contratti di lavoro a termine anche in vigenza dell'esercizio provvisorio, in presenza delle rappresentate esigenze contingenti temporanee, e attesa, come detto, la peculiarità delle attività della Fondazione.

Appare certamente auspicabile che si provveda ad adottare comunque e al più presto il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 (nella nota del Dipartimento che si riscontra la circostanza non è pienamente ricavabile, e l'adozione dello strumento contabile ivi indicata sembra riferita all'esercizio 2015).

Va da sé, in ogni caso, che la citata circolare dell'Assessorato regionale dell'Economia 24 febbraio 2016, n. 5, (riportante la disciplina della c.d. "*armonizzazione contabile*", di cui al decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.) art. 43, punto 1, prevede che l'esercizio provvisorio "può essere autorizzato dall'Amministrazione di vigilanza, per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi".

<sup>4</sup> D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Articolo 36 Utilizzo di contratti di lavoro flessibile

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti...

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. (178) (182)

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indefinito con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato

A tal riguardo, nella considerazione che detta circolare assessoriale è stata pubblicata nella G.U.R.S. 11 marzo 2016, n. 11, quando già l'esercizio provvisorio della fondazione era stato già deliberato, valuterà l'Assessorato regionale in indirizzo, in quanto Amministrazione di vigilanza, l'opportunità di autorizzare anche *ex post* il ricorso a detto esercizio provvisorio.

Inoltre - come peraltro prospettato dalla stessa Fondazione - l'attivazione dei contratti (i cui soggetti sono stati individuati a seguito di procedure ad evidenza pubblica), andrà collegata all'accertamento della disponibilità delle risorse economiche, ad una durata nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti per ciascun mese di cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, relativamente alle spese correnti (e quindi anche di personale), nonché non dovrà determinare alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

Particolare attenzione nella stipula del contratto dovrà essere data alla *“non genericità della causale del contratto a termine, dovendosi specificare espressamente e dettagliatamente nel contratto medesimo le ragioni legate alla causalità dell'evento”* (cfr. al riguardo Corte d'Appello di Milano sentenza n. 776 del 3 settembre 2014, e Cass. Civ., ivi richiamata, n. 11573/2011, n. 24049/2008, e n. 1291/2006).

La Corte d'Appello predetta, sulla base appunto delle pronunce di legittimità della Suprema Corte, in tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo, ha statuito infatti che non è *“sufficiente l'individuazione di singoli programmi, ma siano necessarie condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo tra loro interdipendenti riguardanti, le prime, l'apporto lavorativo funzionalmente necessario a caratterizzare il programma e. le seconde. il soddisfacimento mediante il programma di esigenze temporanee per le particolari connotazioni tali da attribuirgli la caratteristica dell'individualità ed unicità”*.

Pertanto, necessiterà in concreto che siano effettivamente verificate ed esplicitate le esigenze lavorative, legate temporaneamente alla stagionalità degli eventi, e non già determinate dalla necessità di dover fronteggiare ordinarie carenze di organico.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.


\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

MLL  
GA

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

(Avv. Gianluigi Amico)



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)  
D'ORDINE

